

Al presidente del Consiglio Comunale di Cattolica

18 NOV. 2016

Al Sindaco del Comune di Cattolica

042690

***I sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale di Cattolica presentano la seguente interrogazione consigliere.***

Premesso che:

come è stato anche riportato da articoli della stampa locale, alcuni nostri concittadini hanno segnalato che si sono visti recapitare una richiesta di pagamento inerente la Tassa sui rifiuti TARI, con sanzioni e interessi, per ritardato pagamento, tutto o in parte, alla scadenza della rata stessa;

le lamentele da noi ricevute non riguardano omissioni di pagamento, ma prevalentemente ritardi temporali particolarmente brevi, in qualche caso di solo 3 o 4 giorni e, a quanto ci è stato riferito, le cartelle non sono mai state precedute da nessun preavviso o segnalazione da parte dell'amministrazione;

le contestazioni con applicazione del 30% di sanzione, che in alcuni casi raggiungono cifre molto elevate, sono inerenti l'anno 2014.

il regolamento sulla Tari, prevede alla voce "Sanzioni e interessi" l'applicazione del 30% per omesso o tardivo versamento dalla data di scadenza, tuttavia, sempre nello stesso regolamento, è prevista la possibilità da parte del comune di mettere a conoscenza, attraverso raccomandata, il debitore dell'eventuale mancanza, e di far passare 30 giorni prima di irrorare la sanzione ed eventuali interessi;

Considerato che:

sulla questione delle cartelle di pagamento e delle relative sanzioni vi è grande attenzione da parte dei cittadini e dell'opinione pubblica a causa di richieste particolarmente esose da parte delle diverse amministrazioni dello Stato che sono state pretese negli anni passati;

per dare risposta a questo malessere ed al fine di alleviare la posizione di tanti contribuenti il governo nazionale ha recentemente varato il provvedimento di chiusura di Equitalia e di rottamazione di cartelle e di interessi,

è legittima attesa dei cittadini che tutte le amministrazioni pubbliche non abbiano a comportarsi in maniera vessatoria e nell'applicazione delle necessarie sanzioni sappiano rispettare la buona fede dei contribuenti.

Chiedono al Signor Sindaco e all'Assessore competente:

quanti cittadini di Cattolica sono stati interessati dall'invio di cartelle per ritardato pagamento della TARI 2014 nel corso delle ultime settimane.

Quale interpretazione è stata data al regolamento, che viene contestualmente allegato.

Per quale motivo le contestazioni riguardanti i tardivi pagamenti non sono state effettuate a suo tempo, ma oltre due anni dopo e se oltre alla sanzione si sono applicati anche gli interessi.

Se risulta essere stata inviata raccomandata nei tempi dovuti ai ritardatari per conciliare eventuali situazioni di mero ritardo, oltre che per metterli tempestivamente a conoscenza della pesantezza della sanzione e degli eventuali interessi.

Chi e su disposizione di chi ha avviato questa procedura che ha portato disagi e preoccupazioni in maniera particolare ai nostri concittadini più anziani.

Qualora si ravvisino omissioni nella completa applicazione del regolamento e delle tutele in esso contenute a favore dei contribuenti, come si intenda procedere nei confronti dei cittadini interessati e degli autori di queste eventuali omissioni.

Sergio Gambini



- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Se viene omesso, in tutto o in parte, il versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune può provvedere a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.**
  - 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.**
  - 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.**
  - 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 lett. a), b), c), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.**
  - 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di due terzi se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi**
  - 6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art.27 comma 3.**
-